



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04361 DEL DEP. GIACHETTI (res. n. 428 del 14 febbraio 2025)

R I S P O S T A

L'atto di sindacato ispettivo in oggetto, partendo da un episodio specifico avvenuto presso il carcere di Parma, solleva specifici quesiti in ordine all'adozione di opportune iniziative finalizzate a garantire il rispetto della sentenza n. 10 del 2024 della Corte costituzionale in materia di affettività in carcere.

Dalle informazioni apprese dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal competente Tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia, interpellati in ordine alla richiesta di colloqui intimi con il coniuge, presentata dal detenuto presso l'istituto penitenziario di Parma, emerge che il 4 marzo 2024 il detenuto in questione ha chiesto alla direzione dell'Istituto di poter svolgere i citati colloqui con la moglie.

Il 9 aprile 2024 l'istanza veniva respinta dalla Direzione dell'istituto penitenziario che si riservava un approfondimento precisando, nella successiva nota del 25 maggio 2024, che gli spazi relativi alla richiesta tipologia di colloqui non erano nella disponibilità dell'Istituto.

Preliminarmente si rappresenta che, al di là degli aspetti squisitamente giuridici, rimessi alla valutazione e alle competenze dell'autorità giudiziaria, al fine di dare corretta attuazione alla decisione, la Consulta ha indicato come la necessità di garantire anche alle persone detenute di poter esprimere una normale affettività in ambito familiare, renda imprescindibile un intervento dell'amministrazione della giustizia in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche.

Per tale motivo, nell'immediatezza della pronuncia, con ordine di servizio n. 36 del 28 marzo 2024, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha istituito un Gruppo di studio multidisciplinare, composto da rappresentanti del Ministero della Giustizia, dell'Ufficio del Garante nazionale, della Magistratura di Sorveglianza, dell'ordine degli psicologi ed esperti in architettura penitenziaria, con l'obiettivo di definire le modalità concrete con le quali garantire l'esecuzione della sentenza della Corte costituzionale: l'obiettivo, in sostanza, è stato quello di elaborare una proposta coerente con il sistema vigente, anche in considerazione delle diversità strutturali che connotano gli istituti penitenziari sul territorio nazionale, con il coinvolgimento di esperti di diversa preparazione e formazione professionale.

Il Gruppo ha affrontato le problematiche connesse alle modalità di applicazione del diritto all'affettività dei detenuti, affrontando tre differenti e interconnesse tematiche: l'individuazione dei soggetti ammessi alla fruizione di tali colloqui; la questione più pratica e organizzativa delle strategie da adottare, affinché sia garantita la necessaria sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento dei colloqui e lo studio e l'individuazione delle strutture da adibire a zone colloqui.

A tal fine, la Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria ha effettuato a livello nazionale un minuzioso monitoraggio, inteso a verificare la sussistenza, all'interno delle strutture penitenziarie del territorio, di spazi adeguati e funzionali a garantire le condizioni più favorevoli, in termini di dignità e riservatezza dei detenuti.

Tutti i 189 istituti penitenziari del Paese hanno riscontrato la richiesta della Direzione generale e, di questi, allo stato, 32 hanno confermato la disponibilità di uno spazio idoneo per lo scopo previsto dalla sentenza; gli altri 157 istituti hanno dichiarato l'indisponibilità di spazi adeguati al predetto scopo.

Lo studio, peraltro, ha riguardato l'individuazione dei criteri relativi alla durata, alla frequenza e alle modalità attraverso le quali possono essere effettuati i detti colloqui in totale sicurezza e, al riguardo ha elaborato proposte per l'individuazione dei limiti oggettivi e soggettivi per fruire di tali colloqui.

A titolo esemplificativo è stato proposto l'espletamento di un'adeguata istruttoria preventiva ai fini dell'accertamento delle “*ragioni di sicurezza*” o di “*mantenimento dell'ordine e della disciplina*” ostative all'autorizzazione al colloquio senza controllo visivo, la previsione di criteri di priorità ai colloqui in questione per i detenuti che non fruiscono di permessi premio né di provvedimenti di ammissione al lavoro esterno né semiliberi, l'esclusione invece per i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale ex art. 41-*bis* o.p. o a sorveglianza particolare ex art. 14-*bis* o.p.

I lavori hanno riguardato anche le esigenze operative e di organico per assicurare i colloqui riservati, anche con l'ausilio di strumentazione tecnologica, nonché le esigenze formative per il personale di Polizia penitenziaria e per tutte le figure che operano all'interno degli istituti.

Le proposte sono state effettuate attraverso il necessario bilanciamento dell'esercizio del diritto al colloquio riservato e del diritto alla *privacy* con il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

Al riguardo, si assicura che sono in corso di predisposizione le linee guida che costituiranno le basi per l'avvio dell'attuazione del diritto all'affettività, all'interno degli istituti penitenziari.

Si evidenzia, in ultimo che, relativamente alla creazione di spazi e ambienti idonei per favorire l'affettività, l'Amministrazione penitenziaria, in collaborazione

con il gruppo G124 del Dipartimento di Architettura dell'Università "La Sapienza" di Roma, ha realizzato un progetto pilota cd. "M.A.MA." (moduli affettività e maternità), concernente la progettazione e la realizzazione d'un prototipo di edificio modulare in legno per colloqui e rapporti affettivi tra detenuti e detenute con bambini e familiari, realizzato presso la Casa circondariale femminile di Roma *Rebibbia* e la cui componentistica è stata prodotta dalla falegnameria della Casa circondariale Viterbo. Il modello è stato ideato e sviluppato considerando una produzione "*intramoenia*" della quasi totalità dei componenti necessari alla relativa realizzazione e per la possibile replicabilità dello stesso in altre strutture penitenziarie.

Tutto ciò premesso, appare evidente come, a normativa invariata, si impongano concrete azioni attuative, e che, a seconda delle caratteristiche strutturali di ciascun istituto penitenziario, si ipotizzino soluzioni differenti tese a individuare spazi, anche temporanei, idonei da adattare all'interno delle strutture penitenziarie, con "garanzie minime di riservatezza".

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)